



**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



Al Sindaco
Ai Dirigenti dei Settori
Al Presidente del Consiglio Comunale
Agli Assessori Comunali
Ai Consiglieri Comunali
Alla R.S.U.
Al Responsabile
dell'Albo pretorio e del Sito Istituzionale

**MODALITÀ OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE
DELLA VERIFICA SUL POSSESSO DEL GREEN PASS AI FINI DELL'ACCESSO AI LOCALI
DEL COMUNE DI POMPEI**

ORDINE DI SERVIZIO

N. 127

Con l'approvazione del decreto-legge n. 127/2021, contenente "misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 è **fatto obbligo** sia per il personale delle Amministrazioni pubbliche, sia per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, nonché soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o formativa (anche di formazione o di volontariato) presso le pubbliche amministrazioni, **essere in possesso del Certificato verde (green-pass) per accedere ai luoghi di lavoro.**

Le certificazioni richieste debbono comprovare una delle seguenti condizioni:

- a. **lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;**
- b. **la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2;**
- c. **l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.;**

In particolare, il decreto legge n. 127/2021 prescrive che i **Datori di Lavoro** sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni riguardo al possesso e all'esibizione della certificazione verde e che a tal fine gli stessi datori di lavoro sono tenuti a definire le modalità operative delle verifiche, da effettuare anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi suddetti.

Pertanto, i sottoscritti Dott. Salvatore Petirro, in qualità di Datore di Lavoro, giusto decreto sindacale n. 50 del 03/12/2020, e il dott. Vittorio Martino, Segretario Comunale

DISPONGONO

Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, recante **Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening** ed allo scopo di garantire l'incolumità dei dipendenti e delle persone che accedono ai locali comunali, **che ciascun dipendente/Dirigente, cariche elettive o cariche istituzionali di vertice, nonché soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o formativa anche di formazione o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni (anche visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo, come per lo svolgimento di una riunione o la partecipazione a un congresso), sia tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:**

Art. 1

Gli obblighi per i Dirigenti e i Responsabili dei Servizi

1. Ciascun Dirigente è obbligato ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni relative all'accesso ai locali dell'ente, così come prescritto nel decreto legge 127/2021 e nel rispetto di eventuali successive prescrizioni che saranno fornite.
2. Al fine di assicurare quanto previsto nel comma precedente, ogni Dirigente è tenuto a collaborare alla verifica del possesso delle condizioni che consentono l'accesso ai locali dell'ente. In particolare, ogni Dirigente è tenuto ad assicurarsi che tutti coloro che, anche occasionalmente, accedano alla sede dell'Ente, siano in possesso della certificazione verde, con l'esclusione degli "utenti", ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare.
3. La verifica è esercitata mediante l'individuazione di dipendenti autorizzati dai Dirigenti dei Settori con atto formale.
4. La verifica può essere effettuata anche a campione e comunque ogni qualvolta sia ritenuta utile.
5. Nel caso in cui il soggetto a cui si richiede la certificazione si rifiuti di esibirla, viene invitato a lasciare la sede comunale, assicurandosi che ciò avvenga. Laddove il soggetto si rifiuti di lasciare la sede dell'Ente si chiederà l'intervento della polizia locale per provvedere all'identificazione e obbligarlo a lasciare la sede dell'Ente.
6. Compete a ciascun Dirigente la verifica della presenza in servizio dei dipendenti, nonché dell'eventuale assenza dovuta al mancato possesso della certificazione verde, coordinandosi con il Datore di Lavoro ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 2

Disposizioni per i soggetti esenti dalla certificazione

1. La verifica nei confronti dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale, per i quali non si applicano le disposizioni del citato decreto legge 127/2021, avviene mediante l'esibizione della certificazione medica idonea e rilasciata secondo le prescrizioni fornite dal Ministero della salute. Sarà cura del soggetto esente far pervenire all'Ente la certificazione de qua.

Art. 3

Oneri a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente designato

1. Il Datore di Lavoro è tenuto ad adottare ogni misura idonea al fine di consentire che chiunque acceda alla sede dell'ente sia informato riguardo agli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione verde; a tal fine verrà apposta in luoghi visibili all'accesso apposita segnaletica.
2. Nell'interesse della salute dei dipendenti e dei cittadini che accedono alla sede comunale, il Datore di Lavoro dispone controlli a campione nei confronti di tutti i soggetti che accedono alla sede, individuando, preventivamente, i soggetti autorizzati e fornendo ogni informazione riguardo alle modalità di espletamento del controllo, se necessario. **L'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare.**
3. Il Datore di Lavoro delega ai Dirigenti l'individuazione dei dipendenti a cui attribuire il compito di verificare il possesso della certificazione verde, oltre alla misurazione della temperatura corporea.
4. I dipendenti a tal fine individuati dovranno essere adeguatamente informati sulla procedura da applicare e sulle modalità in cui dovranno trattare le informazioni di cui entrano in possesso. In particolare, è assolutamente vietato il tracciamento del Green Pass (raccolta, segnare la scadenza, conservazione) in quanto il titolare del trattamento del dato è il Ministero della Salute.

Art. 4

Le modalità di verifica

1. L'attività di controllo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021 viene esercitata mediante la lettura del **codice a barre dimensionale - QR code** (Cfr. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno, articolo 9, comma 10), avvalendosi **dell'app VerificaC19**, disponibile gratuitamente dalle principali piattaforme per la distribuzione delle App (Circolare del Ministero della Salute 28 giugno 2021 - Manuale d'uso per i verificatori VerifierApp "VerificaC19"), utilizzando idonea strumentalizzazione messa a disposizione dall'amministrazione, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere la generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.
2. Le verifiche di cui sopra vengono effettuate dai dipendenti formalmente individuati dai Dirigenti, tra il personale assegnato alle proprie dipendenze. La verifica verrà effettuata a tappeto, al momento dell'accesso al luogo di lavoro su base giornaliera e prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa; laddove ciò non avvenga o causi ritardi di accesso ai luoghi di lavoro, esso potrà essere generalizzato o

a campione, purché in misura non inferiore al 20% e comunque tale da permettere un controllo sufficiente del personale presente in servizio;

3. All'esito della verifica gli operatori incaricati non acquisiscono, né registrano alcun dato, né sono autorizzati alla conservazione o alla riproduzione dei documenti che vengono esibiti;
4. L'attività di verifica non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario, in qualunque forma;
5. Al fine di evitare assembramenti all'accesso dei luoghi di lavoro, sono individuati i seguenti **punti di controllo** della suddetta certificazione:
 - **Ingresso Municipio Palazzo De Fusco:** per i dipendenti assegnati agli uffici siti all'interno della casa comunale (Settori I – V – VI) e per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, nonché per i soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o formativa anche di formazione o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni (anche visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo, come per lo svolgimento di una riunione o la partecipazione a un congresso).
 - **Polizia municipale sito in Piazza Schettini:** per i dipendenti assegnati al proprio Settore, nonché per i soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o formativa anche di formazione o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni (anche visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo, come per lo svolgimento di una riunione o la partecipazione a un congresso);
 - **Ingresso I Settore sito in Piazza Schettini:** per i dipendenti assegnati al proprio Settore, nonché per i soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o formativa anche di formazione o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni (anche visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo, come per lo svolgimento di una riunione o la partecipazione a un congresso);
 - **Ingresso III Settore (Servizi sociali e Contenzioso) sito in Piazza Schettini:** per i dipendenti assegnati al proprio settore, nonché per i soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o formativa anche di formazione o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni (anche visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo, come per lo svolgimento di una riunione o la partecipazione a un congresso);
 - **Ingresso II Settore (Affari demografici) sito in Piazza Schettini:** per i dipendenti assegnati al proprio Settore, nonché per i soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o formativa anche di formazione o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni (anche visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo, come per lo svolgimento di una riunione o la partecipazione a un congresso).

A tal fine, i dipendenti incaricati da ciascun Dirigente, hanno l'obbligo di controllare, come specificato sopra, il possesso del Certificato verde (green-pass) per accedere ai luoghi di lavoro, oltre al controllo della temperatura corporea e dare tempestiva comunicazione del caso in cui il personale obbligato ne risulti privo al momento del controllo.

Art. 5 Esito del controllo

1. Il personale obbligato al possesso del Green Pass, qualora comunichi di non averlo o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, dovrà essere allontanato dalla sede di servizio e sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della

predetta certificazione verde (includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative) e comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La stessa disposizione si applica anche in caso di rifiuto di esibizione della certificazione.

2. Per i giorni di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati, incluse tutte le componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale, previste per la giornata lavorativa non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.
3. Per le violazioni degli obblighi suddetti, il decreto-legge n. 127/2021 prevede la sanzione amministrativa da €. 600,00 a €. 1.500,00, restando ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.
4. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.
5. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta ex. Art. 2-quaterdecies Nuovo Codice Privacy - D.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/2018.

Il presente atto viene inviato al responsabile dell'Albo pretorio e del sito istituzionale dell'Ente per la pubblicazione.

Pompei, 14/10/2021

IL DATORE DI LAVORO

Dott. Salvatore Petirio



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vittorio Martino



